

Codice A1816A

D.D. 24 ottobre 2017, n. 3467

D.P.R. 380/2001 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia", art. 61 - Abitati da consolidare. Comune di Santo Stefano Belbo (CN). Richiedente: Societa' OR.MA.T. s.a.s. di Toso Massimo & C., Santo Stefano Belbo (CN).

Il sig. Toso Massimo, in qualità di legale rappresentante della società OR.MA.T. s.a.s. di Toso Massimo & C., con sede in via Stazione 7 nel Comune di Santo Stefano Belbo, ha presentato al Settore Geologico della Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Montagna, Foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica, in data 15/09/2017 (acquisita al prot. 42629/A1804A), l'istanza e gli allegati progettuali relativi al progetto di "*Ristrutturazione fabbricato adibito a civile abitazione comprendente demolizione e successiva ricostruzione*" sito in via G. Marconi – via G. Garibaldi nel concentrico di Santo Stefano Belbo, al fine di ottenere l'autorizzazione ai sensi dell'art. 61 del D.P.R. 380/2001. Catastalmente il fabbricato si colloca nel Foglio 14 mappale 112 sub 5-6-7-20-21-22-23.

Il Comune di Santo Stefano Belbo, ai sensi della legge n. 445 del 09/07/1908, è stato dichiarato abitato da consolidare con D.M. 28/07/1952.

Gli interventi proposti non rientrano tra quelli le cui funzioni autorizzative, ai sensi del comma 6 dell'art. 30 bis della L.R. 56/77 e s.m.i., sono state conferite ai Comuni e pertanto la loro autorizzazione rimane di competenza regionale.

Con Deliberazione della Giunta Regionale n.11-1409 del 11/05/2015, le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ai sensi dell'art. 61 del D.P.R. 380/2001 sono state attribuite al Settore Tecnico Regionale di Cuneo e le funzioni relative all'espressione del parere nell'ambito del medesimo procedimento autorizzativo sono state attribuite al Settore Geologico.

Considerato che a seguito dell'esame degli atti progettuali e dell'istruttoria compiuta dal Settore Geologico, descritta nella relazione prot. n. 47514/A1804A del 10/10/2017, gli interventi previsti di demolizione e ricostruzione di un edificio residenziale con mantenimento della cubatura e della sagoma preesistenti, non aggrava la situazione di instabilità acclarata afferente l'abitato in esame. Considerato inoltre che l'intervento risulta compatibile con la classe urbanistica II riportata sulla Carta di Sintesi della pericolosità geomorfologica e dell'idoneità urbanistica del vigente P.R.G.C., fatto salvo il rispetto delle indicazioni esecutive contenute nella relazione di istruttoria, cioè l'innalzamento del piano di calpestio del piano terra di almeno 20 cm, nonchè le verifiche strutturali del nuovo edificio.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

- Visto l'art. 30 bis della L.R. 56/77 e s.m.i.;
- Visto il D.Lgs. n. 112/1998;
- Visto l'art. 63 della L.R. 44/2000 e s.m.i.;
- Visto l'art. 61 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i.;
- Visto l'art. 17 della L.R. n. 23/2008;

- Visto la relazione d'istruttoria del Settore Geologico n. 47514/A1804A del 10/10/2017, contenente il parere favorevole con prescrizioni al progetto in esame di cui al Permesso di Costruire n. 18 del 08/05/2017;

determina

- di autorizzare la società OR.MA.T. s.a.s. di Toso Massimo & C., con sede in Santo Stefano Belbo (CN) in via Stazione 7, all'esecuzione dei lavori previsti nel progetto di "Ristrutturazione fabbricato adibito a civile abitazione comprendente demolizione e successiva ricostruzione", sito in via Marconi – via Garibaldi nel concentrico di Santo Stefano Belbo, catastalmente insistente sul Foglio 14 mappale 112 sub 5-6-7-20-21-22-23, sulla base del parere favorevole con prescrizioni, espresso dal Settore Geologico con la relazione d'istruttoria prot. n. 47514/A1804A del 10/10/2017, fatte salve:
 1. le vigenti leggi urbanistiche;
 2. le verifiche strutturali dell'edificio in progetto;
 3. il rispetto delle indicazioni esecutive prescritte qui di seguito integralmente riportate: "dovrà essere previsto l'innalzamento del piano di calpestio del piano terra del fabbricato ad una quota minima compatibile con il tirante idrico relativo alla piena duecentennale [del rio della Torre] ricavato dallo studio idraulico descritto, pari a 9 cm; poiché da un colloquio con il progettista delle opere è emerso che un innalzamento di tale quota di calpestio fino a 20 cm, rispetto a quanto previsto, non comporterebbe modifiche sostanziali al progetto presentato, si consiglia in via cautelativa di elevare il piano terra di tale altezza".
- di dare atto che gli interventi proposti non rientrano tra quelli le cui funzioni autorizzative, ai sensi del comma 6 dell'art. 30 bis della L.R. 56/77 e s.m.i., sono state conferite ai Comuni e pertanto la loro autorizzazione rimane di competenza regionale;
- che i lavori vengano realizzati in conformità ai disposti dell'art.15 del DPR. 380/2001 e s.m.i. ;
- di richiedere, a lavori ultimati, la trasmissione al Settore Geologico della dichiarazione del Direttore dei Lavori attestante la perfetta rispondenza delle opere eseguite al progetto approvato.

Si restituiscono al richiedente gli elaborati progettuali visti dal Settore Geologico.

In caso di violazione degli obblighi stabiliti dalla presente determinazione si applicheranno le sanzioni previste dal D.P.R. 380/2001 e s.m.i.

Avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte entro 60 giorni ovvero di ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di avvenuta piena conoscenza dell'atto.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte (B.U.R.) ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

IL DIRIGENTE DI SETTORE
Dott. For. Elio PULZONI